

Prot. n. F05/RNS Bologna, 16 gennaio 2025

Oggetto:

ADEGUAMENTO TRIENNALE DEL LIMITE MASSIMO DI RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE, APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2025.

Com'è noto, ogni triennio l'importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei **soci persone fisiche**, viene adeguato ai sensi dell'art. 21, comma 6, Legge 31 gennaio 1992, n.59.

L'ammontare esatto di tale rivalutazione, ai sensi della citata norma di legge, dovrebbe essere sancito con l'emanazione, da parte dei Ministri competenti, di un apposito decreto¹.

In assenza di tale emanazione, note le percentuali "delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT"² – (previste sempre dal comma 6, art. 21/59), tenendo anche conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996 (che si allega) siamo – sulla base dell'affermazione contenuta proprio nella citata risposta: "la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata all'inizio del nuovo triennio" – a comunicarVi i nuovi limiti di importo per il periodo 2025 – 2026 – 2027:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione³, € 87.473,25 (nel triennio precedente: € 76.163,77);
- per i soci delle "altre cooperative", € 43.736,72 (nel triennio precedente: € 38.081,88).

Tali nuovi limiti, come sopra detto, sono applicabili già a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Cordiali saluti.

L'ultimo adeguamento "ufficiale" è avvenuto con il decreto 1° aprile 2005 (cfr. ns. circolare prot. n. F101/RNS del 27 aprile 2005). Nessun decreto è stato, invece, emanato per l'adeguamento dei trienni successivi.

Positivo (8,1%) per il 2022; positivo (5,4%) per il 2023; positivo (0,8%) per il 2024.

Ricordiamo che il limite individuale del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione è stato equiparato a quello previsto per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, dall'art. 59, L. 448/98.